

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 198

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto

(Parere ai sensi dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 ottobre 2020)



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Prot. 8584

15 OTT 2020

Cosa Presidente

ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, trasmetto lo schema di decreto n. 188467 per l'anno 2020 – recante Compensazione interventi fiscali - "Bonus vacanze e contributo a fondo perduto", predisposto ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Roberto Gualfieri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Gualfieri', written over the printed name.

Sen. Prof.ssa Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

(redatta ai sensi dell'articolo 265, comma 8, del decreto legge n. 34/2020)

La presente relazione è predisposta ai sensi dell'articolo 265, comma 8, del decreto legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui ai predetti provvedimenti, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del predetto monitoraggio, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del citato decreto-legge 34/2020, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle citate misure, trasferite su conti di tesoreria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono

corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

A seguito del monitoraggio sulla spesa condotto con riferimento agli articoli 25 e 176 del decreto-legge n. 34/2020, è emerso che la spesa correlata al “Contributo a fondo perduto” (articolo 25) si è rilevata più elevata di quanto preventivato dalla relativa relazione tecnica e, invece, quella derivante dal “Tax credit vacanze” (articolo 176) ha fatto registrare margini di economia – a seguire si riportano le rispettive relazioni tecniche.

Tali risultati sono riconducibili a quanto di seguito specificato:

- articolo 25: la stima dell'onere (valutato per il 2020 in 6,192 mld di euro), è stata condotta prendendo a riferimento i dati sintetici della fatturazione elettronica che riguardano, senza considerare i professionisti esclusi dal contributo, 2,6 milioni di soggetti su totale di circa 4,4 milioni di partite IVA attive (circa il 59 per cento del totale). Tale metodologia, basata su un sistema di campionamento, ha generato una stima dell'onere inferiore di circa l'8 per cento rispetto alla reale richiesta avanzata dagli agenti economici interessati. Tale differenza è riconducibile alla particolare situazione in atto caratterizzata da una significativa contrazione dell'economia e, conseguentemente, anche del fatturato;
- articolo 176: il processo di stima dell'onere derivante dalla disposizione in esame è basato sull'assunto che il 50 per cento dei nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro e la totalità dei nuclei con ISEE superiore al predetto valore, usufruiscano del beneficio economico di cui trattasi. Ciò corrisponde ad oltre 5,1 milioni di domande stimate, a fronte delle circa 1,5 presentate al 23 settembre u.s.. Si desume pertanto che la procedura ha determinato l'onere sulla base di un criterio eccessivamente prudenziale con riferimento alla stima dei potenziali soggetti richiedenti il beneficio. Prudenza tuttavia necessaria, tenuto conto che si tratta di un beneficio di fondamentale importanza per la ripartenza del sistema economico e produttivo correlato al turismo, di vitale importanza per il paese.

Tenuto conto dei dati del monitoraggio della spesa inerente i benefici economici di cui agli articoli 25 e 176 del decreto-legge n. 34/2020 e sulla base dell'analisi delle relazioni tecniche elaborate dalle amministrazioni competenti e dei sottostanti processi di stima, è stata predisposta in aderenza al richiamato dettato normativo l'acclusa bozza di decreto concernente la riassegnazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a copertura dei maggiori oneri relativi all'attribuzione del contributo a fondo perduto di cui al



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

richiamato articolo 25, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di pari importo, eseguito da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sulle risorse attribuite in relazione al credito di imposta di cui al predetto articolo 176.

RELAZIONI TECNICHE AL DECRETO LEGGE N. 34/2020.

Art. 25 Contributo a fondo perduto

La norma introduce un contributo a fondo perduto a favore delle persone giuridiche (società di persone, società di capitali ed enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale) e delle persone fisiche titolari di partita IVA con eccezione dei soggetti indicati negli articoli 27, 38 e 44 del decreto legge n. 18 del 2020. Il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno registrato una diminuzione dell'ammontare delle fatture e dei corrispettivi superiore al 33% nel mese di aprile 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019. Il contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale sull'ammontare della diminuzione come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente compresi tra 400.001 euro e 1.000.000 di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente compresi tra 1.000.001 euro e 5.000.000 di euro.

Per i soggetti che rientrano nella platea dei beneficiari della misura persone fisiche il contributo non può in ogni caso essere inferiore a 1.000 euro mentre per le persone giuridiche il contributo non può essere inferiore a 2.000 euro.

Al fine di individuare la platea di riferimento sono stati elaborati i dati sintetici della fatturazione elettronica che riguardano, senza considerare i professionisti esclusi dal contributo, 2,6 milioni soggetti su totale di circa 4,4 milioni di partite IVA attive sempre senza considerare i professionisti (campione del 59% della potenziale platea).

In particolare, sono stati determinati, in modo separato tra persone fisiche titolari di partita IVA e società, i soggetti, per fasce di ricavi e compensi (fonte dichiarazioni anno d'imposta 2018) fino 5 milioni di euro, che hanno registrato un calo dell'ammontare delle fatture dei primi quindici giorni del mese di aprile 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019, maggiore o uguale al 33%.

In base al rapporto tra i dati estratti dalla fatturazione elettronica dei soggetti con il calo del fatturato sopra indicato e il totale dei soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica, rispetto ai circa 1,8 milioni soggetti assenti nel sistema della fatturazione elettronica (soggetti "forfettari" e soggetti che certificano le operazioni con gli scontrini o ricevute fiscali) è stata stimata l'ulteriore platea dei soggetti potenzialmente beneficiari della manovra.

Per stimare la base imponibile di aprile 2019 da considerare per le fatture e i corrispettivi dei soggetti "forfettari" e di coloro che certificano con scontrino si è tenuto conto, per i primi del limite

di ricavi e compensi previsto per aderire a tale regime, per i secondi del valore massimo delle fasce per le persone fisiche-imprese indicate nelle tabelle pubblicate dal Dipartimento Finanze sul proprio sito istituzionale. L'imponibile del mese di aprile 2020 è stato quindi calcolato, per la seconda metà del mese, sulla base della stessa percentuale di riduzione registrato per i primi quindici giorni rispetto all'analogo periodo del 2019. Sulla base delle differenze tra l'imponibile stimato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per le singole classi di ricavi e compensi e della relativa percentuale del beneficio prevista dalla norma è stato calcolato il contributo. Per ogni fascia, infine, sono stati considerati gli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche, ipotizzando, cautelativamente, di riconoscerli ai soggetti rientranti in quelle fasce dove il costo sarebbe maggiore rispetto all'applicazione della regola ordinaria.

Nella seguente tabella è indicato l'ammontare del contributo a fondo perduto suddiviso per fasce di ricavi e corrispettivi:

Fascia	Contributo a fondo perduto stimato *
da 0 a 400.000	3.175
da 400.001 a 1.000.000	1.143
da 1.000.001 a 5.000.000	1.874
TOTALE	6.192
<i>* Importi in milioni di euro</i>	

Art. 176 Tax credit vacanze

La proposta normativa in esame introduce, per il periodo d'imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di ulteriore cessione a terzi.

In base ai dati forniti dall'Inps circa la distribuzione del numero dei nuclei familiari per classi di ISEE e per numero componenti con ISEE non superiore a 40.000 relativamente alle DSU presentate nel 2019, risulta quanto segue:

Classi di ISEE (euro)	Numero componenti il nucleo familiare			Totale
	1 componente	2 componenti	3 o più componenti	
Fino a 10.000	1.024.288	647.316	1.852.687	3.524.291
da 10.000 a 15.000	164.663	152.787	559.868	877.318
da 15.000 a 30.000	169.983	181.210	815.847	1.167.040
da 30.000 a 40.000	31.172	38.105	188.139	257.416



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Totale	1.390.106	1.019.418	3.416.541	5.826.065
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ai fini della stima si ipotizza un incremento della platea nella misura del 25 per cento per i redditi ISEE fino a 15.000 euro, nella misura del 45 per cento per i redditi ISEE da 15.000 a 30.000 euro e del 55 per cento per i redditi ISEE da 30.000 a 40.000 euro

Si ipotizza inoltre che il 50 per cento dei nuclei familiari fino a 15.000 euro e la totalità dei nuclei con ISEE superiore a 15.000 euro con domande già presentate usufruiscano della presente agevolazione.

Applicando gli importi dell'agevolazione per composizione del nucleo familiare e considerando le quote di ripartizione stabilite tra le modalità di fruizione, si stima un ammontare di credito di imposta e di detrazione, di competenza annua, rispettivamente di circa -1.677,2 e -419,3 milioni di euro.

In base al periodo di vigenza dell'agevolazione, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023
Credito	-1.677,2	0	0	0
IRPEF	0	-733,8	314,5	0
Totale	-1.677,2	-733,8	314,5	0

- In milioni di euro

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. - 188467 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. VII

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, come individuati nel T.U.I.R., a condizione che, come specificato al comma 4 del medesimo articolo, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

VISTO il comma 8 del medesimo articolo 25, il quale stabilisce che, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, da 1 a 7, secondo le modalità e i termini di presentazione indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, adottato in ossequio al disposto del comma 10 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che con il proprio decreto n. 74190 del 19 giugno 2020, registrato dalla Corte dei conti il 26 giugno 2020, Ufficio 1, Registrazione 838, è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese - Programma 9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità - Azione 12 Agevolazioni fiscali a favore di imprese, il capitolo n. 3848 denominato “Somma da accreditare alla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio - per essere destinata, a titolo di contributo a fondo perduto, ai soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”, con uno stanziamento di 6.192 milioni di euro, per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 176, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale riconosce, per l'anno 2020, un credito di imposta in favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a

40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast, stabilendo, altresì, ai commi 4 e 5, che tale credito è fruibile nella misura dell'80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto, e che lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di ulteriore cessione a terzi;

CONSIDERATO che, in attuazione del menzionato articolo 176, con il suddetto proprio decreto n. 74190, è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese - Programma 9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità - Azione 12 Agevolazioni fiscali a favore di imprese, il capitolo n. 3849 denominato “Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 – Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio – per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40.000 euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast”, con una dotazione pari a 1.677,2 milioni di euro, per l'anno 2020;

VISTO il provvedimento del 17 giugno 2020 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi dell'articolo 176, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020, che detta le modalità applicative in materia di tax credit vacanze;

VISTO l'articolo 265, comma 8 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale stabilisce che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal medesimo decreto-legge, sono soggette al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e che alle compensazioni degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa delle misure agevolative, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del sopracitato monitoraggio risultino non utilizzate, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tal fine, eventuali risorse non utilizzate trasferite sui conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa; gli schemi dei citati decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che con nota n. 288316 del 18 agosto 2020, l'Agenzia delle entrate, relativamente alle istanze presentate dai soggetti beneficiari della misura fiscale del contributo a fondo perduto, disciplinata dal menzionato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha comunicato, al termine della scadenza ordinaria di presentazione delle istanze da parte dei soggetti beneficiari, i dati di consuntivo relativi ai contributi richiesti e al fabbisogno finanziario necessario per completarne l'erogazione, quantificando in circa 380 milioni, le ulteriori risorse necessarie per fronteggiare il fabbisogno finanziario dei pagamenti effettuati;

CONSIDERATO che con successiva nota n. 302776, dell'11 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate, a seguito di ulteriori elaborazioni delle istanze presentate per l'erogazione del citato contributo a fondo perduto, ha provveduto ad aggiornare i dati, accertando come erogabili 2.381.112 istanze, per un complessivo valore di euro 6.568 milioni di euro, cui si aggiungono circa 124 milioni di potenziali spettanze su istanze che presentano profili di rischio, soggette a controllo manuale, a fronte della somma di euro 6.192 milioni stanziata, per l'anno 2020, sul pertinente capitolo di bilancio n. 3848 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed interamente trasferita, ai fini dell'erogazione dei contributi ai beneficiari, alla contabilità speciale n. 1778 "Fondi di bilancio", intestata all'Agenzia delle entrate;

VISTA la nota n. 23374-P del 23 settembre 2020, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con la quale si comunica che, alla stessa data, sono stati generati 1.547.676 bonus vacanze, per un valore economico complessivo di 689.760.100 euro, a fronte di uno stanziamento di 1.677,2 milioni di euro e che, in pari data, i bonus utilizzati, rispetto a quelli generati, risultano essere 653.863;

CONSIDERATO altresì, in funzione del periodo di applicazione della misura agevolativa, che le risorse disponibili resterebbero parzialmente inutilizzate entro la fine dell'anno;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, congruo operare una riduzione delle risorse destinate alle citate agevolazioni fiscali, nella misura di euro 500 milioni, a favore di un contestuale incremento delle risorse stanziate sul capitolo n. 3848, destinate alle erogazioni del contributo a fondo perduto, il cui fabbisogno finanziario eccede la previsione di spesa, stante le sopracitate comunicazioni dell'Agenzia delle entrate;

CONSIDERATO, altresì, che la somma, pari ad euro 1.677,2 milioni di euro, stanziata per

la copertura finanziaria degli oneri recati dalle agevolazioni fiscali per il bonus vacanze, è stata interamente trasferita all'apposita contabilità speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio";

VISTA la quietanza n. 644389 del 28 settembre 2020, di euro 500 milioni, con la quale l'Agenzia delle entrate, sulla base della richiamata comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dalla quale si evince un minor utilizzo delle risorse destinate al bonus vacanze per la mancata compensazione da parte dei soggetti beneficiari, ha effettuato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo n. 2368 - articolo 7;

RITENUTA pertanto la necessità di riassegnare il citato importo di euro 500 milioni sul capitolo n. 3848 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge n. 34 del 2020;

SENTITO il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022;

VISTO il proprio decreto del 30 dicembre 2019 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022;

VISTO il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari in applicazione dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:

Nei sottoindicati stati di previsione, per l'anno finanziario 2020, vengono disposte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	€ 500.000.000,00
2.2.1 Entrate di carattere straordinario	€ 500.000.000,00
Entrate di carattere straordinario collegate o da riassegnare ai competenti stati di previsione	€ 500.000.000,00
DIPARTIMENTO DEL TESORO (ECONOMIA E FINANZE)	€ 500.000.000,00
CAP N. 2368 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE DEL	€ 500.000.000,00



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE GIA' DI PERTINENZA DEL MINISTERO, ECC.	
07	SOMME DA RIASSEGNARE ALLA SPESA IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI (2.2.1)	€ 500.000.000,00
	<u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u>	€ 500.000.000,00
	7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	€ 500.000.000,00
7.2	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	€ 500.000.000,00
	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	€ 500.000.000,00
	Agevolazioni fiscali a favore di imprese	€ 500.000.000,00
CAP N. 3848	SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO", ECC. (6.2.1)	€ 500.000.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.